



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 19.12.2011 n. 256

DIPARTIMENTO III GOVERNO DEL TERRITORIO

Area Procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali

**D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12; L.R. n.6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010
pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 11.01.2011 - Comune di Ancona – Variante parziale del
P.P.E. di Portonovo. *Esclusione del piano dalla procedura di valutazione di cui agli artt.
13-18 del .Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.***

Destinatari

☒ Dipartimento III

Ancona,
19/12/2011

Il Direttore del
Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "*Variante parziale del P.P.E. di Portonovo*", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 19.10.2011, ns. prot. n. 127785 del 21.10.2011, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art.12 comma 1 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 130081 del 26.10.2011 si disponeva l'avvio del procedimento, prevedendone la conclusione per il giorno 17.01.2012;

CONSIDERATO che la presente verifica, che ha ad oggetto la variante parziale al PPE di Portonovo, individua una porzione del suddetto, denominata APO1 (Area Progetto Operativa 1 – Molo Grande), disciplinata da un nuovo art. 9bis delle NTA e che l'intervento in questione concerne l'arretramento dei ristoranti e degli stabilimenti balneari, tuttora presenti sulla baia a ridosso del Lago Grande, a favore dell'ampliamento della spiaggia, nonché di una più efficace protezione della costa;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006, a norma del quale viene effettuata una valutazione per tutti i piani e programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone



di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;

PRESO ATTO CHE le modifiche proposte con la variante ricadono all'interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale ZPS IT5320015 "Monte Conero" e del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT5320006 "Portonovo e falesia calcarea a mare" della Rete Natura 2000;

RICHIAMATA la previsione dell'art. 6 comma 3 del citato D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma della quale *"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento."*;

RITENUTO pertanto che, pur essendo le opere previste dal piano oggetto di variante riconducibili a casi di diretto assoggettamento a VAS tuttavia, trattandosi di piccole aree a livello locale - in quanto la variante parziale al PPE di Portonovo interessa esclusivamente la nuova APO1, possa trovare applicazione quanto previsto dal citato art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con conseguente sottoposizione a preliminare verifica di assoggettabilità a VAS;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, con la citata nota n. 130081 del 26/10/2011, la Provincia di Ancona, quale Autorità competente in materia di VAS, sentita l'Amministrazione Comunale procedente, ha altresì provveduto ad individuare gli SCA da interpellare di seguito indicati, per acquisirne il relativo parere:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;
- ASUR n. 7;
- A.R.P.A.M. - Dipartimento Provinciale di Ancona;
- Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Ancona;
- Capitaneria di Porto di Ancona;
- Agenzia del Demanio;
- Ente Parco Regionale del Conero;
- Regione Marche - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – P.F. Pesca e Zootecnia;
- Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente Energia – PF Sist.delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale;
- Regione Marche - Dipartimento Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile P.F. Difesa del suolo;



- Regione Marche-Dipartimento Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile
PF - Difesa della Costa;
- Regione Marche-Servizio Internazionalizzazione-Cultura-Turismo-Commercio -
PF - Turismo e Promozione;

DATO ATTO che con nota prot. n. 130122 del 26/10/2011 questa Amministrazione ha trasmesso ai sopracitati SCA il rapporto preliminare (come previsto al punto 2.2 lettera c della Linee Guida in materia di VAS), redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., chiedendo l'espressione del parere di competenza previsto ai sensi dell'art. 12 del codice ambiente (paragrafo 2.2.d delle Linee Guida Regionali), provvedendo altresì alla convocazione della Conferenza di Servizi (per il cui esito si rimanda alla Relazione Istruttoria) finalizzata all'esame della pratica, alla valutazione di carattere "qualitativo e quantitativo" del rapporto preliminare ed all'acquisizione dei relativi pareri;

VISTA l'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Francesca Galletti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*) prot. n.157985 del 16/12/2011;

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All.I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii "La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge;



VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:
 - 1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *"l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente"*;
 - 2. 12 del citato decreto che stabilisce che *"nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni"*;
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;
- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni ambientali;

DETERMINA



- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot. n. 157985 del 16/12/2011(rif. inf. 01), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto di *“Variante parziale del P.P.E. di Portonovo”*, pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 19.10.2011, ns. prot. n. 127785 del 21.10.2011.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii *"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.*
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- VIII. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO: fascicolo 11 07 04 0782
--

Ancona, 19/12/2011

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Comune di Ancona

Variante parziale al P.P.E. di Portonovo

Relazione Istruttoria

Procedura Valutazione Ambientale Strategica
ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

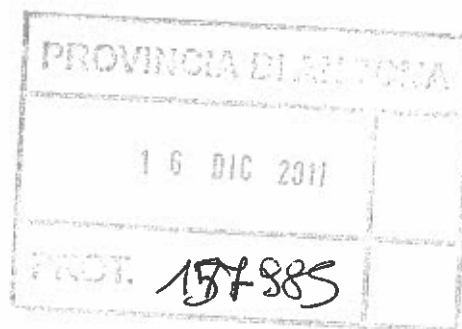
Ing. Roberto Renzi

Dirigente del Servizio

Arch. Sergio Bugatti

Istruttore :

Arch. Francesca Galletti



dicembre 2011

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
 Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO.....	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione	3
1.1.2	Casi di diretto assoggettamento a VAS	3
2	PROCEDURA ADOTTATA.....	5
2.1	Documentazione.....	5
2.2	Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS.....	5
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).	6
2.4	Fase di consultazione	7
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	19
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante.....	19
3.2	Obiettivi della Variante.....	19
3.3	Analisi del PRG vigente.....	20
3.3.1	Aspetti urbanistici.....	20
3.3.2	Aspetti paesistici.....	20
3.4	Raffronto con i piani sovraordinati	21
3.4.1	Piano del Parco	21
3.4.2	P.P.A.R.....	21
3.4.3	P. T. C.	21
3.4.4	P. A. I.	22
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	22
3.6	Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	22
4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.....	24
4.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	24
4.2	Parere istruttorio	24



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”*
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. n. 102 del 31.10.2008 *“Linee Guida”*
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 *“Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010”*, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all'elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010).

CONCLUSIONE: La presente variante non rientra tra i casi di esclusione dal campo d'applicazione della normativa sulla VAS.

1.1.2 Casi di diretto assoggettamento a VAS

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all'art.6, comma 2, i casi di diretto assoggettamento a VAS. In particolare, fatto salvo quanto disposto al comma 3 del citato decreto, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) omissis...;

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'art.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

Le modifiche proposte con la variante ricadono all'interno del perimetro della Zona di Protezione Speciale ZPS IT5320015 "Monte Conero" e del Sito di Importanza Comunitaria SIC IT5320006 "Portonovo e falesia calcarea a mare" della Rete Natura 2000.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., "3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'Autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 (N.d.R. Verifica di assoggettabilità).*"

Le opere previste dal piano in oggetto a variante in oggetto rientrano tra i casi di diretto assoggettamento a VAS. Tuttavia, trattandosi di piccole aree a livello locale (la presente variante parziale al PPE di Portonovo prevede l'inserimento di una nuova APOI e relativo art. 9bis delle NTA), il caso in esame rientra all'interno di quanto previsto dal suddetto art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONCLUSIONE: Le opere previste dal piano rientrano tra i casi di diretto assoggettamento a VAS. Tuttavia, trattandosi di piccole aree a livello locale, il caso in esame rientra all'interno di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Si è deciso pertanto di procedere effettuando preliminarmente una verifica di assoggettabilità a VAS.



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 08/10/2011, prot. 92959, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente documentazione, pervenuta in data 19/10/2011 ed assunta al prot. generale n. 127785 del 21/10/2011:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a V.A.S.;
2. Studio di Incidenza Ambientale (S.I.A.);
3. Metodo di Valutazione Integrata (Me.V.I.);
4. Relazione Paesaggistica.

In data 29/11/2011 il Comune di Ancona ha trasmesso via fax la seguente documentazione, pervenuta in data 29/11/2011 ed assunta al prot. generale n. 150603 del 01/12/2011:

5. Nulla osta e parere positivo rilasciato dall'Ente Parco del Conero n. prot. 855/11;
6. Verbale della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 30 novembre 2011;
7. Nota, anticipata via fax in data 30/11/2011 prot. n. 19724 del 30/11/2011, dalla Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche;

In CdS, in data 30/11/2011 il Comune di Ancona ha consegnato a mano la seguente documentazione assunta al prot. generale n. 150883 del 02/12/2011:

8. Schema riepilogativo superfici utili;
9. Tav. 10 APO1.a;
10. Tav. 10.

2.2 Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1400 del 20.10.2008 e pubblicate sul BUR Marche n. 102 del 31.10.2008. Con DGR 1813/2010 la Regione Marche ha approvato "Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010."

Secondo quanto previsto al paragrafo 2.2 delle citate Linee Guida e secondo quanto previsto all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. i termini entro i quali l'Autorità Competente deve emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni, risultano così definiti:

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

procedimento	data
notifica AC	19/10/2011
scadenza art.15 D.Lgs. 152/2006	17/01/2012

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2 del D. Lgs. 16.01.2008 n. 4, "L'Autorità Competente in collaborazione con l'Autorità Procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente."

Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, il Comune ha individuato e condiviso con la Provincia, quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente:

- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;
- ASUR n. 7;
- Agenzia Regionale Protezione Ambientale delle Marche – Dipartimento Provinciale di Ancona;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Provinciale di Ancona;
- Capitaneria di Porto;
- Agenzia del Demanio;
- Ente Parco Regionale del Conero;
- Regione Marche - Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca – P.F. Pesca e Zootecnia;
- Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente Energia – PF Sist. delle aree protette, rete escursionistica regionale ed educazione ambientale;
- Regione Marche - Dipartimento Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile - P.F. Difesa del suolo;
- Regione Marche-Dipartimento Politiche Integrate di Sicurezza e Protezione Civile - PF - Difesa della Costa;
- Regione Marche-Servizio Internazionalizzazione-Cultura-Turismo-Commercio - PF - Turismo e Promozione.

In particolare, ai sensi del punto 6 del punto 7 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali per la VAS, sia l'ARPAM che il Corpo Forestale dello Stato non sono considerati soggetti competenti in materia ambientale ma possono essere coinvolti nelle procedure di VAS nel caso in cui l'autorità competente o l'autorità procedente ravvisino la necessità o l'opportunità di un contributo tecnico.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Nel caso specifico questa Autorità Competente, in accordo con l'Autorità Procedente, ha condiviso la necessità di coinvolgere il Corpo Forestale per avere un supporto tecnico sulle problematiche relative alla gestione forestale e l'ARPAM per avere un contributo tecnico-scientifico in relazione alla matrice ambientale Acqua (in particolare nel tratto tra il Fortino Napoleonico e la Torre).

2.4 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente, ha provveduto, con nota prot. 130122 del 26/10/2011, a richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati.

In linea con quanto indicato nel paragrafo 2.2 punto 5 delle Linee Guida Regionali, con nota 134155 del 07 novembre 2011 è stata convocata per il giorno 30 novembre 2011 presso la Sala Riunioni del III Dipartimento Governo del Territorio – Servizio I Urbanistica, in Ancona, Via Menicucci, n. 1 - I piano, la riunione della conferenza dei servizi ai sensi del disposto dell'art. 14-ter e ss. L. 241/1990 per l'esame della pratica, la valutazione di carattere "qualitativo e quantitativo" del rapporto preliminare relativo alla variante in oggetto, redatto ai sensi dell'art.12, comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nonché per l'acquisizione dei pareri richiesti agli SCA.

Il Dott. Farroni, in rappresentanza dell'ASUR n. 7, ha reso la seguente dichiarazione, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

"Si condividono le argomentazioni riportate nel Rapporto Preliminare e nell'art. 9 delle NTA volte a mitigare gli effetti per la salute. Si condividono le osservazioni ARPAM."

Il TV (CP) Monaco, in rappresentanza della Capitaneria di Porto di Ancona, ha reso la seguente dichiarazione, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

- *"Si rinvia al foglio n. 45159 in data 17/11/2011;*
- *si evidenzia la necessità, qualora la variante sia approvata, di definire l'iter per il ripristino dello status quo ante dell'arenile, la cessazione dei titoli concessori, ad oggi vigenti, il rilascio/adeguamento di titoli legittimanti l'occupazione dell'arenile;*
- *si evidenzia la necessità di attenzionare che eventuali rinascimenti sul sito prevedano l'impiego di sedimenti compatibili e rispettino il naturale declivio verso il mare;*
- *si richiede di prevedere - a breve termine - messa in sicurezza, modalità di utilizzo (pedonabilità - ormeggio natanti) e disciplina del "molo" ai fini della sicurezza della navigazione e della balneazione;*
- *la rimodulazione delle aree prossime all'arenile comportano l'avvio di procedimenti ex art. 55 Cod. Nav."*

Il Dott. Zannini, in rappresentanza dell'Ente Parco del Conero, ha reso il seguente parere, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

“Si ritengono condivisibili gli obiettivi inseriti nel documento preliminare per l'eventuale Assoggettabilità a VAS di una variante al PPE Portonovo riferiti “all'arretramento dei ristoranti e degli stabilimenti balneari, ancora insistenti sulla baia a ridosso del Lago Grande”, al “miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dei manufatti” esistenti e “riorganizzazione della mobilità interna privata, con diminuzione del traffico automobilistico” ed alla “valorizzazione di attività di importanza socio-economica quale la lavorazione e commercializzazione del -mosciolo selvatico-”. Vista la documentazione inerente la variante rappresentata, non si evincono azioni in merito al raggiungimento della “riorganizzazione della mobilità interna privata, con diminuzione del traffico automobilistico” e per tale motivo si esprimono perplessità in tal senso con l'obiettivo del loro futuro inserimento normativo nella Variante Generale del PPE di Portonovo e di definizione del progetto dell'APS 6. Ai fini della futura espressione del parere di competenza in merito alla Valutazione di Incidenza, si fa presente che l'obiettivo di mantenere l'attuale affluenza turistica estiva ai livelli attuali e di aumentarla negli altri periodi dell'anno (vedi Rapporto Preliminare (RP) pag. 16) sembra in contrasto con gli obiettivi di tutela dei siti Natura 2000 presenti. A maggior ragione si ritiene necessario che la Variante al PPE comprenda misure volte a ridurre il traffico automobilistico.

Dalla documentazione pervenutaci la variante consiste prettamente nell'inserimento di un nuovo articolo, il “9 bis”, nel quadro normativo del PPE: non sembrano previste normative di dettaglio e di settore dei sistemi geologico ed idrogeologico e del sistema ambientale in genere. I continui riferimenti ai sistemi di protezione della costa o della falesia presenti nel RP non risultano supportati da alcuno studio di settore che dimostri la compatibilità ambientale e paesaggistica delle opere e la compatibilità rispetto a fenomeni idrodinamici costieri. Pertanto si esprimono perplessità in tal senso con l'obiettivo che sia confermato nel verbale della conferenza dei servizi che la variante tratti esclusivamente l'inserimento dell'art. 9 bis con relativa nuova cartografia. Si evidenzia che non ci è pervenuta la documentazione grafica della Variante e quella riportata a pag. 20 del RP non risulta di facile lettura in quanto, anche ingrandendo a video la pagina, le voci di legenda sono illeggibili. Si ritiene, comunque, di poter formulare ugualmente un contributo in quanto in diversi tavoli tecnici preliminari si è più volte discusso dei contenuti di tale cartografia; si rimanda comunque ad una valutazione compiuta degli elaborati tecnici della Variante al PPE in sede di espressione del parere di competenza in merito alla conformità al Piano del Parco ed alla Valutazione di Incidenza;

I documenti presentati (contenuti nel cd) a supporto della variante stessa (Me.V.I., relazione paesaggistica e SIA) si ritengono quale supporto alle valutazioni ambientali, ma non riferibili alla totalità della presente variante, in quanto trattano esclusivamente del Recupero, valorizzazione e riqualificazione del Lago Grande di Portonovo e alla Realizzazione parcheggi e verde pubblico area Ex—campeggio Adriatico. Pertanto, ai fini dell'espressione dei futuri pareri di competenza in merito alla compatibilità della Variante al PPE con il Piano del Parco ed alla Valutazione di Incidenza, è necessario disporre negli elaborati del Me.V.I., e della Relazione di Incidenza e Studio di Incidenza relativi all'intera Variante al PPE.

A contributo della stesura definitiva della variante, analizzando il sistema normativo del PdP, si evidenzia che l'art. 9 bis deve essere integrato dalle seguenti disposizioni:

- 1. andrà inserito il richiamo al rispetto di quanto determinato nella NTA del PdP dall'art. 101 all'art. 130, dall'art. 163 all'art. 174 e dall'art. 288 del qP 02 del PdP;*
- 2. in merito alla conformità dei progetti e delle opere all'interno dell'UMI qui*

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

rappresentata dovrà essere esplicitata l'obbligatorietà della predisposizione della V.I. e del Me.V.I. per qualsiasi intervento (per il controllo rispetto al rispetto dell'art. 101, 102, 103, 104, 109, 112, 113, 114, 115, 117, 119, 120, 121, 125, 129, 130 del qP 02 del PdP e co.7 art. 169 e co. 4 dell'art. 174 del qP 02 del PdP);

3. andrà inserito un articolo che definisca i materiali e le tipologie possibili rispetto alle delimitazioni delle proprietà private e pubbliche (applicando e dettagliando la disciplina dell'art. 167 del qP 02 del PdP);

4. andrà elaborata una tavola di analisi che definisca le "aree sensibili prossime ai laghi" e le "aree boscate", la "zona dell'ex Campeggio Adriatico" dove è vietata ogni nuova edificazione per l'effetto dell'art. 168 del qP 02 del PdP e le zone PS e di Ro nel PPE di Portonovo in applicazione e per effetto del co. 1 let. c dell'art. 39 del qP 02 del PdP e al co. 3 dell'art. 174 del qP 02 del PdP a definizione e delimitazione delle aree Ps;

5. la variante prevede la localizzazione della nuova struttura da destinare alla valorizzazione del "Mosciolo Selvatico di Portonovo" all'interno "zona dell'ex Campeggio Adriatico" per cui andrà necessariamente delocalizzata;

6. Le NTA specifiche andranno integrate con l'obbligatorietà di redigere progetti per interventi di riqualificazione ambientale delle zone interessate dalla demolizione

che, chiaramente, dovrà avvenire preventivamente alla realizzazione del nuovo immobile (in applicazione del co. 1 dell'art. 169 del qP 02 del PdP);

7. Per la zona adibita a "strutture a servizio della pesca professionale" si richiede una normativa specifica anche rispetto ai sistemi geologici e geomorfologico in atto e potenziali;

8. Andrà inserito un articolo che definisca le azioni, i materiali e le tipologie per ottemperare a quanto indicato al co. 4 dell'art. 169 del qP 02 del PdP, scendendo alla "scala" urbanistica adeguata e non indicando pedissequamente lo stesso articolo del PdP;

9. per quanto riguarda il co. 7 si rimarca che ogni progetto dovrà essere sottoposto a V.I. e dovrà essere predisposto il Me.V.I.;

10. per l'ottemperanza di quanto disciplinato dal PdP (con riferimento particolare all'art. 174 del qP 02 del PdP) la variante dovrà contenere almeno una tavola descrittiva dei sottoservizi e relazione esplicativa del sistema degli scarichi esistenti e di nuova realizzazione;

11. le NTA dovranno essere adeguate nel senso di una maggiore definizione delle stesse nel rispetto del co. 2 dell'art. 174 del qP 02 del PdP; infatti non trova riscontro quanto di seguito espresso: "le nuove norme attuative del PPE adeguato al PdP dovranno contenere specifiche prescrizioni in merito a consistenze edilizie, destinazioni d'uso, categorie di intervento consentite, materiali utilizzabili, coloriture, modalità, condizioni e tempi per l'attuazione degli interventi previsti, determinando le relative norme incentivanti e sanzionatorie, i poteri sostitutivi, le eventuali norme transitorie.";

12. si richiede una relazione di disamina del rispetto del co. 5 dell'art. 174 del qP 02 in merito ad eventuali cambi di destinazione d'uso, se previsti, che al momento non risultano riscontrabili e che, per effetto dell'articolo sopra enunciato, non possono essere autorizzati se non previa progettazione globale dell'APS 06;

13. si richiede una relazione di verifica della rispondenza tra la variante e gli "Obiettivi, Azioni e Norme specifiche per l'ambito della Baia compreso tra il Molo e Mezzavalle" in ottemperanza all'art. 288 del qP 02 del PdP.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

Inoltre, sempre con spirito collaborativo, anche se non direttamente connesso al parere di assoggettamento o non assoggettamento a VAS, si evidenziano di seguito le indicazioni alle NTA, che, per l'adozione, dovranno trovare seguito nella Variante:

a) Per quanto riguarda le destinazioni d'uso si fa riferimento alle attività ammesse nell'interno APO 1 senza determinare con assoluta certezza ove queste possono essere localizzate e soprattutto definendo usi generici; si riscontra quindi la necessità di individuare nell'ambito delle singole UMI e quindi del livello di tutela rilevato le specifiche destinazioni d'uso (per il modello di riferimento si veda l'allegato A.IV/2 del P.T.C.);

b) la distinzione normativa in singole UMI risulta necessaria anche nello stabilire i tipi di interventi ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale di copertura ammissibile in rapporto alla permeabilità dell'area (anche in funzione di quanto andrà demolito), gli eventuali allineamenti obbligatori rispetto ad eventuali dune da realizzare per la protezione della costa, specificando i casi in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro completamento e la nuova edificazione (per il modello di riferimento si veda l'allegato A.IV/2 del P.T.C.);

c) nel confermare concettualmente la disciplina dell'ancora vigente PPE, come dichiarato nel documento preliminare, la variante si caratterizza dall'inserimento delle modalità, condizioni, e tempi per la realizzazione degli interventi che vengono indicate come cogenti per tutti i soggetti attuatori, attraverso la stipula di specifici contratti da sottoscrivere e registrare, senza però entrare nel merito di eventuali soggetti che non volessero aderire al progetto e di come possono o non possono essere attuati eventuali interventi di tipo diretto in assente di piano unitario. Le NTA dovrebbero quindi essere integrate almeno dalle seguenti specifiche: se non è possibile attuare alcun intervento, andrà necessariamente determinato o andranno indicati gli interventi possibili rispetto all'art. 3 del DPR 380/01 negli immobili esistenti, inoltre andrà specificato cosa succede se non vengono rispettati i tempi e quindi se questi assumeranno carattere perentorio o di semplice indicazione.

d) Rispetto poi all'inserimento nelle deroghe per gli interventi ammessi a quelli genericamente indirizzati alla "sicurezza", si rileva che presumibilmente tutti gli edifici abbiano bisogno di interventi di ristrutturazione finalizzati alla sicurezza sismica e strutturale degli stessi; interventi di demolizione con ricostruzione nella stessa area di sedime senza prevederne l'arretramento) (pur rientranti nella tipologia di ristrutturazione) sono in contrasto con la disciplina del PdP e quindi risulta assolutamente necessario stabilire a quali interventi per la sicurezza ci si riferisce.

e) Per quanto riguarda inoltre il punto "Parametri Urbanistici" si evidenzia che è necessaria una maggiore definizione e/o precisazione in merito alla definizione fuorviante di "SUL esistente" quando in realtà tale non è, in quanto la cubatura viene delocalizzata da altro comparto all'interno del PPE di Portonovo; si ritiene utile non definirla come esistente ma definirla in maniera chiara ed inequivocabile quanto realmente espresso. Inoltre non si trova riscontro nelle NTA a quanto riferito tra le conclusioni del rapporto per quanto riguarda la SUL ammessa per la zona del "Molo" (circa 300 mq in più rispetto all'esistente?).

f) Sempre in merito al punto sopra richiamato si ritiene assolutamente da eliminare il comma da "potrà inoltre" a "della presente variante al PPE" in quanto illegittimo in mancanza di definizione degli atti abilitativi di specie.

g) Risulta poi necessaria una delucidazione in merito a quanto indicato in deroga per la UMI 1 e rispetto ai possibili 50 mq di superficie per volumi tecnici e locali cucina che

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

necessariamente dovranno essere conteggiati rispetto al budget massimo del comune di Ancona conteggiato secondo la procedura dell'art. 272 del qP 02 del PdP.

h) Si richiede inoltre a cosa si riferiscano e dove saranno localizzati i parametri $P3 = 30 \text{ mq}/100 \text{ sul}$ e $V3 = 20 \text{ mq}/100 \text{ mq sul}$, a tal proposito giova ricordare la nota della Regione Marche n. 0350245 del 07.06.2011, evidenziando che per la tutela dell'area floristica n. 31 "Monte Conero" sia da evitare ulteriore sottrazione di suolo naturale o semi-naturale e sia importante intraprendere azioni volte a ridurre la pressione antropica nella baia e quindi i parametri sopra richiamati potrebbero essere già individuati nello stato attuale di dotazione degli standard.

i) Riguardo infine a quanto riportato nelle "Prescrizioni Particolari" si ritiene che sia indicata esclusivamente una determinazione già presente nel Piano Sovraordinato quale è il Piano del Parco e che quindi, in questo strumento urbanistico di scala di maggior dettaglio, dovranno essere indicate in maniera puntuale quali tipologie andranno realizzate, quali materiali andranno utilizzati, come e dove localizzati i sistemi di produzione di energia rinnovabile, come andranno realizzate le divisioni delle proprietà ecc.

j) In merito ai paragrafi "Azioni per il monitoraggio" ed "orientamenti per la sostenibilità" si sottolinea la necessità di definire nella futura fase di Me.V.I. gli attori interessati nel monitoraggio, le tempistiche di rilevamento e le relative comunicazioni da effettuare perché le valutazioni della Sezione 3 del R.P. e gli orientamenti non rimangano solo teorici, ma portino ad una definizione del quadro normativo più cogente rispetto a tale problematica.

Si sottolinea, quindi, che le conclusioni riportate nel documento preliminare se non rapportate ad un quadro normativo più preciso, in fase di Me.V.I. e di V.I., rischiano di rimanere teoriche e di conseguenza rendere ogni eventuale azione di mitigazione e/o compensazione di difficile se non impossibile attuazione, risulta necessario quindi che l'azione amministrativa per la riqualificazione della Baia di Portonovo non si fermi pensando e considerando la presente variante conclusa con gli obiettivi qui da raggiungere; chiaramente andrà sviluppato l'intero progetto dell'APS 06 tale da prevedere un progetto globale ed integrato tra le varie tematiche ed i vari settori interessati, anche rispetto alla definizione normativa con particolare riferimento a quanto richiesto e formato all'art. 168, 169, 174 e 288 del PdP.

In merito agli aspetti strettamente ambientali si osserva che:

- l'art. 169 (norme prescrittive per la Ute N1g Portonovo) del Quaderno 2 del PdP prevede che gli ampliamenti delle strutture siano subordinati anche alla riqualificazione ambientale di spazi attualmente destinati alla sosta veicolare, intervento che sembra previsto dalla Variante mediante la "realizzazione della connessione ecologica" ma con finalità ludiche anziché principalmente ecologiche (vedi a pag 27 del RP alla 6° e 7° riga della tabella). Inoltre dalla documentazione pervenutaci non è possibile quantificare le superfici interessate dall'intervento di "realizzazione della connessione ecologica".*
- Nel par. 1_1 b.4, a pag. 19, 20 e 21 del RP, viene esaminato il problema della difesa della costa e si parla anche di interventi di difesa tramite "manufatti terrazzati". Tale tipologia di interventi non sono conformi all'attuale normativa del Piano del Parco e costituirebbero un'alterazione del paesaggio e dell'habitat costituito dall'arenile ciottoloso.*

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

- Dalla cartografia riportata a pag. 20 del RP che, come già detto, risulta in parte illeggibile, sembra che il confine ricomprenda un tratto molto ampio di spiaggia, che va ben oltre quella antistante le UMI individuate, e nella quale non sembrano essere previsti interventi né specifiche norme nell'art. 9/bis. Ne consegue che comprendere una fascia così ampia di spiaggia sembra non avere altro obiettivo che quello di fare aumentare l'indice di "permeabilità" riferito alla APO che secondo le NTA proposte dovrà essere superiore al 65%.
- L'art. 9/bis proposto come modifica delle NTA del PPE potrebbe contrastare con il PdP in particolare al punto "Parametri Urbanistici" con l'art. 9 del Quaderno 3, sia per quanto riguarda la riduzione dell'altezza massima da 7,5 a 4,5 metri che comporta un maggior consumo di suolo, sia per quanto riguarda l'indice di permeabilità per ogni singola UMI che è troppo basso. L'art.9 - Norme e prescrizioni particolari del Quaderno 3 del PdP riporta infatti: Gli interventi devono limitare l'occupazione di nuovo suolo, compatibilmente con le densità edilizie e le altezze massime previste dalle norme dei PRG e con il mantenimento del livello minimo di permeabilità dei suoli da urbanizzare pari ad almeno il 50%; tale limite può essere ridotto al 30% per le ZTO B dei PRG Vigenti: gli interventi devono, inoltre, minimizzare la realizzazione di nuove infrastrutture a rete. Nel caso di interventi edificatori che comportino occupazione di suolo libero è necessario prevedere un'area di superficie almeno pari alla superficie impermeabile, da calcolare secondo i criteri contenuti nel regolamento, che dovrà essere sottoposta a vincolo di inedificabilità, mediante atto d'obbligo. Tale vincolo si applica alle sole zone di espansione degli strumenti urbanistici comunali comunque denominate. Il RP non accenna affatto al suddetto vincolo di inedificabilità.

Per quanto sopra esposto, si esprime il parere di non assoggettabilità a VAS, ricordando comunque che l'Ente Parco sarà comunque chiamato sia ad esprimersi sotto forma di parere in merito alla conformità della variante al PPE al PdP, supportata dal Me.V.I., sia al rilasciare del parere in merito alla Valutazione di Incidenza.

A tal fine si anticipa al Comune di Ancona che legge per conoscenza che la documentazione da presentare oltre alle considerazioni sopra espresse dovrà comprendere anche i seguenti documenti:

1. tutti gli elaborati della Variante proposta, compresi quelli cartografici, in formato cartaceo ed a scala adeguata;
2. relazione illustrativa in cui vengano elencate e descritte (sia qualitativamente che quantitativamente) tutte le modifiche che la Variante porta all'attuale PPE e tutti gli interventi da essa previsti/ammessi;
3. elaborati cartografici di raffronto tra Variante e PPE vigente in cui vengano evidenziate le modifiche apportate dalla Variante sia ai perimetri che alle norme ad essi relativi;
4. elaborati contenenti sovrapposizioni della cartografia della Variante con foto aeree, carta d'uso del suolo, carte della vegetazione e degli habitat, disciplina delle aree di tutela ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 individuate sulla base sia del PPE vigente che della Variante al PPE proposta;
5. tutta la documentazione prevista dalla DGR 220/2010 per la Valutazione di Incidenza prevista per i Piani (vedi par.7 - Contenuto dello Studio di Incidenza per i piani) con

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

particolare approfondimento circa i seguenti aspetti:

- a) quantificazione dell'attuale permeabilità del suolo nelle diverse aree appartenenti alla APO I;
- b) stima della permeabilità futura delle stesse aree a seguito della realizzazione degli interventi consentiti/previsti dalla Variante al PPE;
- c) calcolo del "consumo di suolo" a seguito dell'arretramento delle strutture distinguendo su che tipologia di "substrato" le nuove costruzioni andranno ad incidere (suolo naturale, piazzale imbrecciato, superficie asfaltata o pavimentata ecc.);
- d) misure di mitigazione volte, tra l'altro, a ridurre il traffico veicolare (si fa presente che tra i fattori di vulnerabilità individuati dalle schede del Formulano Standard per i Siti Natura 2000 territorialmente interessati dalla Variante al PPE è riportato: costruzioni sulla costa, realizzazione di scogliere artificiali, urbanizzazioni, apertura nuove strade e nuovi sentieri. Area nell'ambito di sfruttamento turistico intenso; per la SIC "Portonovo e Falesia calcarea a mare" e Tutta l'area è sottoposta ad una forte pressione turistica per la ZPS "Monte Conero";
- e) misure di compensazione del consumo di suolo (si ritiene fortemente auspicabile un tentativo da parte del soggetto proponente di "azzerare il consumo di suolo". Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto ad es. rinaturalizzando aree attualmente costituenti piazzali o parcheggi a compensazione del suolo consumato per gli ampliamenti di cubatura previsti dalla Variante e si ritiene che tale ipotesi debba comunque essere presa in esame come possibile alternativa nella Valutazione delle possibili soluzioni alternative ai sensi del par. 6.1.2 della DGR;
- f) Rilievo floristico delle aree in cui la Variante al PPE prevede interventi di qualsiasi tipo al fine di verificare la presenza di specie rare della flora marchigiana."

La Dott.ssa Mengarelli, in rappresentanza dell'ARPAM di Ancona, ha reso il seguente parere, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

"Con riferimento al procedimento di cui in oggetto, vista la documentazione trasmessa dalla Provincia di Ancona in data 3 Novembre 2011 prot. n. 42918 si formulano le osservazioni di seguito riportate suddivise per matrici ambientali.

MATRICE ARIA

Il progetto prevede delle opere di riqualificazione dell'area del Lago Grande di Portonovo al fine di riorganizzare al meglio l'area coordinando le esigenze economico-turistiche e quelle ecologico funzionali. I due principali obiettivi sono la realizzazione di parcheggi e verde pubblico nell'area ex campeggio Adriatico (ZONA A) e le azioni di recupero, valorizzazione e riqualificazione del Lago Grande di Portonovo (ZONA B) attraverso i seguenti specifici interventi:

- smantellamento dell'attuale strada ai margini del laghetto e del parcheggio lato mare;
- costruzione di una nuova sede stradale all'interno dell'ex-campeggio e realizzazione di un nuovo parcheggio di 180 posti auto e progettato per il transito dei soli mini bus;
- riqualificazione della sede stradale e del parcheggio abbandonato;
- studi specialistici di settore necessari per caratterizzare gli aspetti idraulici relativi all'inferenza lago-mare, la batimetria del fondo del lago e la natura dei sedimenti

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

(campionamento ed analisi laboratorio);

- rinaturalizzazione del Lago Grande;
- bonifica del fondo e riqualificazione del lago;
- realizzazione delle prime opere necessarie alla "riconnessione mare-lago" per il mantenimento dell'area umida.

Osservazioni

Il Servizio Aria, per quanto di competenza, non ha osservazioni in merito. Al fine di salvaguardare lo stato di qualità dell'aria si ritiene che, durante la realizzazione dei lavori, debbano essere messe in atto tutte le misure finalizzate a limitare l'emissione diffusa di polveri.

MATRICE ACQUE

In riferimento alla pratica in oggetto, dall'esame della documentazione pervenuta per le problematiche ambientali di competenza, il Servizio Acque non rileva particolari criticità connesse alla realizzazione degli interventi proposti nella Variante di Piano.

Accogliendo favorevolmente gli stessi, è tuttavia doveroso evidenziare la particolarità ed il pregio del tratto di costa considerato, che ci suggerisce di focalizzare l'attenzione sulla corretta bonifica del Lago Grande, soprattutto nel momento in cui si entrerà nella fase di riconnessione dello stesso con l'antistante specchio acqueo.

Conosciamo infatti, anche per monitoraggi precedentemente svolti su incarico del Parco del Conero, le criticità che interessano il Lago Grande, senza la risoluzione delle quali non è neanche pensabile l'apertura del virtuale collegamento con la porzione di mare corrispondente. La riconnessione andrebbe effettuata solo e soltanto dopo verifica della qualità delle acque del lago a bonifica avvenuta.

Per di più, il controllo delle stesse, va sicuramente mantenuto tempo e rimodulato in considerazione dell'esito analitico in fase di accertamento, al fine della tutela delle acque di balneazione e molluschicoltura, di categoria eccellente allo stato attuale, fregiate altresì di prestigiosa Bandiera Blu.

MATRICE RIFIUTI/SUOLO

Visti gli obbiettivi specifici del Piano e le aree interessate, in merito alla matrice rifiuti/suolo, non si riportano osservazioni. Si ritiene tuttavia che nel monitoraggio debba essere inserito, per la valutazione dello stato ambientale, anche un indicatore per la bonifica dei siti inquinati.

MATRICE RUMORE

A seguito dell'analisi della documentazione fornita in merito al progetto di variante in oggetto, il Servizio Radiazioni/Rumore del Dipartimento Provinciale di Ancona fa presente i seguenti aspetti legati alla matrice rumore:

- La variante al PPE in oggetto prevede diversi interventi nell'area di Portonovo, ricadente all'interno della zona di Protezione Speciale del Monte Conero e dei siti di importanza comunitaria della Rete Natura 2000, tra cui: la bonifica e rivitalizzazione del Lago Grande e delle aree limitrofe; la revisione della mobilità per ridurre gli impatti sulle aree naturali e di spiaggia; l'arretramento con demolizione e rilocalizzazione delle strutture ristorative e balneari; l'ampliamento della spiaggia; la realizzazione di connessione ecologica tra aree umide e aree boschive; la valorizzazione delle attività connesse alla pesca.

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

- Nella documentazione presentata non vengono fornite indicazioni in merito alla classe acustica in cui ricade l'area oggetto di Variante, secondo il Piano di Classificazione Acustica approvato dal Comune di Ancona;

- L'art. 8 della L.R. 28/2001 prevede che "Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni, o varianti, le destinazioni d'uso delle aree o varianti, devono essere stabilite, a pena di nullità, degli strumenti stessi, secondo quanto stabilito all'art. 2 (Classificazione acustica del territorio comunale), in modo da prevenire o contenere i disturbi alla popolazione residente". Si fa presente quindi che sarà necessario valutare il clima e l'impatto acustico dovuto alla compresenza in tale area di residenze e spazi fruibili dalla comunità, nonché l'influenza del rumore da traffico veicolare della variante alla viabilità attuale proposta sullo stato acustico dell'area, secondo quanto previsto dalle specifiche normative di settore in merito alle infrastrutture lineari.

- Si rammenta che, relativamente alla tutela degli ambienti abitativi (definiti dall'art. 2 della L. 447/1995) che verranno edificati, deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 20 della L.R. 28/2001 in merito al rispetto dei requisiti passivi degli edifici, ed inoltre che deve essere rispettato anche quanto previsto dall'art. 8 della L. 447/95 in tema di previsione di impatto acustico, qualora venissero installate apparecchiature che possono essere considerate sorgenti di rumore. A tal proposito, si ricorda anche che la valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere redatta tenendo conto di ogni sorgente di rumore sia fissa che mobile presente nelle aree interessate, nonché del contributo del traffico derivante.

I criteri per la redazione sia della valutazione previsionale di impatto acustico, sia della documentazione in merito alla certificazione acustica degli edifici, sono esplicitati nella D.G.R. n. 896 AM/TAM del 24/06/2003 e s.m.i..

- Poiché il progetto prevede anche la realizzazione di nuova viabilità nella zona interessata alla variante, si ricorda che il D.P.R. n. 142 del 30/03/04 ha stabilito le disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare carico dell'ente proprietario della strada."

Il Dott. Filomena, in rappresentanza della Regione Marche – P.F. Difesa della Costa, ha reso la dichiarazione formalizzata con successiva nota pervenuta tramite fax il 07/12/2011, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

"In riferimento alla convocazione pervenuta [...], per la consultazione degli SCA nella Conferenza dei Servizi del 30 del settembre 2011, la presente struttura regionale P.F. Difesa della Costa, esaminato il "Rapporto Preliminare" del settembre 2011 alla "Variante parziale PPE Portonovo (AN)", esprime il parere favorevole alla variante per quanto riguarda le proprie competenze in materia di difesa costiera. Si ritiene comunque opportuno fornire i seguenti indirizzi che dovranno essere tenuti in conto nelle successive fasi di attuazione:

I. Interventi di protezione dei tre monumenti storici: Chiesa di Santa Maria, la Torre di Guardia (detta Torre De Bosis) ed Fortino Napoleonico. Necessita un indirizzo

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

dedicato alla protezione dei monumenti nel rispetto e conservazione della spiaggia limitrofa;

2. *Valutazione interventi di modifica sul molo per un riequilibrio dell'arenile circostante (eliminazione effetti di bordo);*
3. *Interventi di ripascimento nel tratto di litorale compreso tra la 'zona pescatori' (a ovest del ristorante "Emilia") e la Chiesa di Santa Maria. Il PPE dovrà riportare in modo esplicito se saranno ammessi ulteriori interventi di ripascimento chiarendo anche se la tutela del bene "spiaggia" (bene tutelato per Legge ex D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii.) deve attuata con gli interventi di ripascimento;*
4. *Trattodi litorale 'zona pescatori' - 'Trave' (loc. Mezzavalle): eventuale zona a 'tutela integrale', senza interventi di difesa costiera (e quindi anche di ripascimenti);*
5. *Trattolitorale 'a sud-est della Chiesa di Santa Maria': eventuale zona a 'tutela integrale', senza interventi di difesa costiera (e quindi anche di ripascimenti);*
6. *Richiesta di norme specifiche sui manufatti rigidi presenti sulla spiaggia emersa (vedi come trattare muri verticali riflettenti) con valutazione della possibilità di fondare i manufatti esistenti su pali infissi 'trasparenti' al moto ondoso;*
7. *Vietare la movimentazione di materiale sulla spiaggia emersa dalla fine della stagione estiva fino a quella invernale (ottobre-aprile). Permettere solo la movimentazione di preparazione della spiaggia ai fini balneari;*
8. *Favorire la presenza di strutture balneari amovibili durante la stagione invernale in sostituzione di quelle esistenti.*

Il Dott. D'Amato, in rappresentanza del Corpo Forestale dello Stato, ha reso la seguente dichiarazione, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

"Premesso che il Corpo Forestale dello Stato non è più soggetto con Competenze Ambientali – SCA esprimo, parere favorevole, alla variante in oggetto, facendo mie anche le osservazioni dell'Ente Parco del Conero e dell'ARPAM di Ancona."

Il Geom. Melonaro, in rappresentanza della Regione Marche – P.F. Turismo e Promozione, ha reso il seguente parere, allegato al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

"Con riferimento alla nota di Prot. N. 130122 del 26/10/2011, pervenuta allo scrivente il 03/11/2011, si rappresenta che dall'esame degli atti e della documentazione tecnica pervenuti l'intervento non pare rientrare nella competenza della scrivente P. F. se non ai sensi dell'art. 55 del Codice della Navigazione per i lavori da realizzare nella fascia di rispetto attigua al Pubblico Demanio Marittimo."

Il Dott. Arch. Agostinelli, in rappresentanza del Comune di Ancona (Autorità Proponente), ha presentato, con i progettisti incaricati, la Variante al PPE di Portonovo e ha inoltre consegnato i seguenti elaborati, allegati al verbale della Conferenza dei Servizi del 30 novembre 2011:

- 1) *Tabella riepilogativa superfici utili;*
- 2) *Tavola 10 APO1.a;*

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

3) Tavola 10.

Risultano altresì assunti i seguenti pareri:

In data 24/11/2011 è pervenuta la seguente Nota prot. n. 717426 del 24/11/2011 dell'Autorità di Bacino Regionale delle Marche:

“In riferimento alla nota sopra indicata ed alle competenze istituzionalmente assegnate si formulano le seguenti osservazioni a titolo di contributo per la VAS del Piano in oggetto.

Premesse - descrizione e consistenza variante:

In sintesi la variante finalizzata, come evidenziato nel rapporto preliminare allegato, a “dare finalmente alla baia un assetto in grado di valorizzarne appieno e le risorse naturali e le potenzialità socio-economiche e culturali e a riqualificare le strutture turistiche esistenti.”

L'area in oggetto è già disciplinata, urbanisticamente, da un P.P.E. del quale, secondo quanto evidenziato negli elaborati prodotti, la presente variante prevede la riconferma di obiettivi, previsioni e l'integrazione dell'articolato normativo, con particolare riferimento alla previsione di “arretramento delle strutture ristorative e balneari ancora insistenti sulla baia del molo a ridosso del lago Grande”, per le quali è previsto un modesto ampliamento di Sul (350 mq).

In particolare vengono individuati più obiettivi prioritari rivolti alla rivitalizzazione del lago Grande e delle aree contermini, revisione della mobilità, difesa del litorale con rilocalizzazione delle strutture ristorative e balneari esistenti, ampliamento delle aree di spiaggia, realizzazione di connessioni ecologiche, valorizzazione delle attività connesse alla pesca.

Osservazioni generali:

In linea generale e di principio si valuta positivamente:

- *l'inserimento tra i piani analizzati nella fase di analisi propedeutica:*
 - *del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale (PAI) approvato con DACR n. 116 del 21/01/2004 (pubblicato sul supplemento n. 5 al BUR Marche n. 15 del 13 febbraio 2004);*
 - *del Piano di Tutela delle Acque approvato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche con delibera DACR n. 145 del 26/01/2010,*
- rispetto alle quali vengono escluse sia interferenze che interazioni oltre che verificata ed esposta la coerenza rispetto alle loro previsioni*
- *la “strategia di variante” nella parte in cui privilegia la riqualificazione dell'esistente;*
 - *l'esecuzione di una “indagine geologica-geotecnica, geomorfologica ed idrogeologia al fine di conoscere criticità e potenzialità dell'area...”*

Unicamente allo scopo di conferire organicità alla presente nota e senza voler interferire con le competenze delegate ad altre Amministrazioni si considera inoltre che:

- *la verifica della conformità “urbanistica” con le previsioni del PAI, delegata all'Amministrazione Provinciale ai sensi del combinato disposto dagli artt. 26 comma 3 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto*

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

dei territorio” e 15, comma 2 della legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 “Disciplina regionale della difesa del suolo”, potrà avvenire all'interno del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica;

- ulteriore contenitore per il recepimento di prescrizioni ed indicazioni del PAI potrebbe essere costituito dall'eventuale procedimento relativo alle competenze delegate alla medesima Amministrazione Provinciale in materia di verifica della compatibilità geomorfologica ai sensi dell'articolo 13 della legge 02/02/1974, n. 64 (secondo quanto contenuto nelle disposizioni normative collegate al succitato piano);

Con riferimento ai temi ambientali suolo ed acqua, vengono esposte interazioni prevalentemente “positive” e comunque non negative.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto e con riferimento ai temi ambientali sopra esposti e per quanto di competenza, si ritengono condivisibili le valutazioni proposte dall'Amministrazione Comunale in riferimento ai limitati effetti della variante in oggetto, che pertanto a parere della scrivente Autorità non sono tali da avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.”

In data 29/11/2011 è pervenuta la seguente Nota prot. 708801 del 18/11/2011 della Regione Marche – PF Aree Protette:

“Questo ufficio fa presente che l'area oggetto di variante ricade nel territorio del Parco naturale del Conero il cui piano è stato approvato dalla Regione Marche con deliberazioni amministrative dell'Assemblea legislativa n. 154 del 02/02/2010 e n. 156 del 08/02/2010; pertanto ogni valutazione in merito è di competenza dell'ente gestore del Parco, che legge la presente per conoscenza.

Si ricorda inoltre che il territorio oggetto di pianificazione è tutelato come area floristica protetta e vanno pertanto applicate le norme di salvaguardia indicate dall'articolo 7 della L.R. 52/1974 volte a salvaguardare le specie floristiche spontanee.

Giova infine ricordare che il territorio fa parte della Rete ecologica europea “Natura 2000”, data la presenza sia del SIC IT5320006 “Portonovo e falesia calcarea a mare” e della ZPS IT5320015 “Monte Conero”; il soggetto gestore del sito, cui compete la valutazione di incidenza si sensi dell'art. 24 comma 1 della L.R. 6/2007, è sempre il Parco regionale del Conero”.

La conferenza dei servizi si è chiusa, subordinando la conclusione della presente verifica di assoggettabilità alla predisposizione del provvedimento obbligatorio e vincolante dell'A.C. che preveda di escludere la presente variante dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

A conferenza dei servizi conclusa risulta pervenuta la nota della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche, pervenuta via fax in data 30/11/2011 ed assunta al prot. gen. 150617 del 01/12/2011:

“Facendo seguito e riferimento alla richiesta di parere con la nota che si riscontra la scrivente Soprintendenza, anche alla luce di quanto illustrato dai progettisti durante l'incontro del giorno 15 novembre 2011 tenutosi presso gli uffici di piazza del Senato n. 15, comunica di non aver nulla da osservare rispetto all'eventuale approvazione della variante in parola.”

Si prende atto dei pareri espressi dai soggetti interpellati in merito al rapporto preliminare che vengono integrati nel presente documento istruttorio.

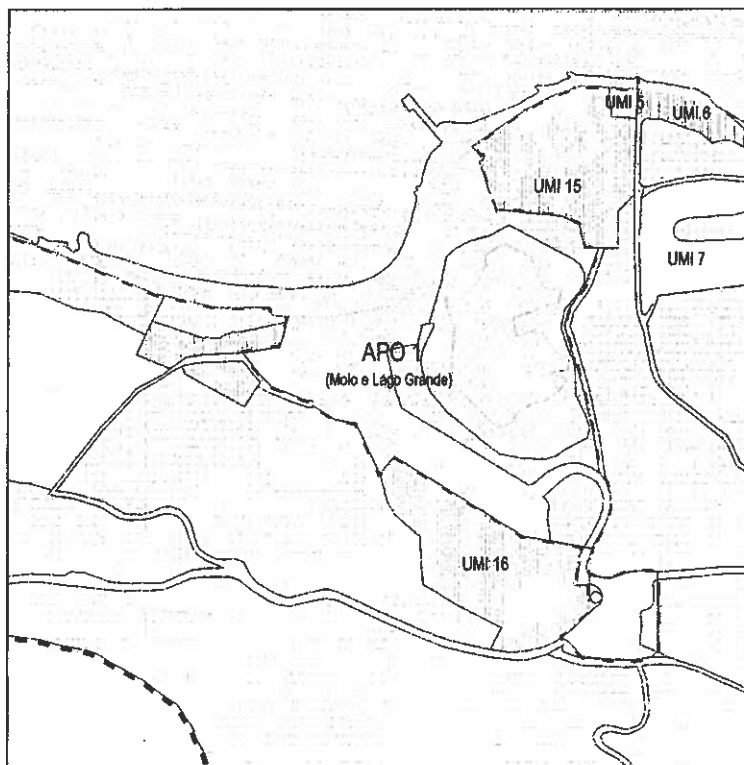


3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

La variante parziale al PPE di Portonovo, individua una porzione del suddetto, denominata APO1 (Area Progetto Operativa 1 – Molo e Lago Grande), disciplinata da un nuovo art 9bis delle NTA.

L'intervento in tale area riguarda principalmente l'arretramento dei ristoranti e degli stabilimenti balneari, ancora insistenti sulla baia a ridosso del Lago Grande, a favore dell'ampliamento (quasi il raddoppio) della spiaggia, nonché di una più efficace protezione della costa.



3.2 Obiettivi della Variante

La variante parziale al PPE di Portonovo interessa esclusivamente l'individuazione di una APO1, normata con un nuovo art. 9bis delle NTA. Dall'esame della pratica è emerso che gli obiettivi generali che si intendono conseguire con la variante sono i seguenti:

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

- bonifica e rivitalizzazione del Lago Grande e delle aree contermini;
- revisione e miglioramento della mobilità al fine di ridurre gli impatti ambientali sulle aree naturali (lago) e sulle aree di spiaggia;
- Difesa del litorale e arretramento con demolizione e rilocalizzazione delle strutture ristorative e balneari esistenti;
- Ampliamento delle aree di spiaggia con estensione delle superfici di spiaggia libera;
- Realizzazione di connessione ecologica tra area umida (lago) e area boscata e di aree a prevalenza naturale con funzione di mitigazione paesaggistica ricreativa;
- Valorizzazione delle attività connesse alla pesca e riqualificazione delle relative strutture.

Secondo quanto indicato nel RP, la variante parziale, prevede di trasferire quote di edificabilità residue nella disponibilità degli ex comparti 7 e 9 (ora UMI 7 e 9), localizzati in ambiti di grande sensibilità e vulnerabilità paesaggistica ambientale, entro aree già antropizzate all'interno dell'APOI con caratteri sia morfologici che fisico-naturali certamente più coerenti con le funzioni attribuite.

Tale trasferimento viene effettuato ferma restando la capacità edificatoria complessiva dell'intero PPE di Portonovo.

3.3 Analisi del PRG vigente

3.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

La presente parziale variante interessa il vigente Piano Particolareggiato Esecutivo di Portonovo (approvato definitivamente con Delibera Consiglio Comunale n° 5 del 22.01.2001 - Esecutiva il 08.02.2001).

Il PPE di Portonovo ha valenza esso stesso di PRG.

3.3.2 Aspetti paesistici

La presente variante interessa zone vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii..

Fra i documenti prodotti è stata inserita la Relazione Paesaggistica relativa a:

- Progetto di recupero, valorizzazione e riqualificazione del Lago Grande di Portonovo;
- Realizzazione parcheggi e verde pubblico area ex Campeggio Adriatico (doc. 4).



3.4 Raffronto con i piani sovraordinati

3.4.1 Piano del Parco

Il nuovo Piano del Parco del Conero, è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale delle Marche con proprie deliberazioni n.154 del 02.02.2010 e n. 156 del 08.02.2010, e costituisce per legge il contesto normativo entro il quale la presente variante al Piano attuativo vigente può e deve situarsi. In particolare, *“ Il PdP acquisisce come strumenti di pianificazione, attuazione e gestione delle attività di tutela, trasformazione ed uso del territorio i Piani Regolatori Comunali e i relativi Piani Attuativi, per la parte di competenza di ciascun Comune compresa nei confini del Parco, ed indica obiettivi, indirizzi e norme che integrano quelli degli stessi Piani Regolatori.”* (l'art. 5, quinto comma del quaderno qP.01 del PdP).

Il Piano del Parco del Conero ha recepito, nella sua struttura normativa, mediante l'individuazione dell'APS 06 (Area Progetto Strategica Portonovo), le indicazioni progettuali del PPE, attraverso l'elaborazione una serie specifica di Obiettivi e Azioni.

Il MeVI è lo strumento operativo, appunto introdotto dal Piano del Parco del Conero, che consente il controllo dinamico del contesto territoriale, paesaggistico ed ambientale e la ricerca della massima compatibilità ecologica delle trasformazioni consentite all'interno del territorio del Parco.

Fra i documenti prodotti è stato inserito il Me.V.I. relativo a:

- Progetto di recupero, valorizzazione e riqualificazione del Lago Grande di Portonovo;
- Realizzazione parcheggi e verde pubblico area ex Campeggio Adriatico (doc. 3).

3.4.2 P.P.A.R.

Il Comune di Ancona è dotato di Piano Regolatore Generale si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

3.4.3 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche e pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004.

L'area oggetto di intervento ricadono parte nell'A.T.O. “R” della Riserva Naturale del Conero.



3.4.4 P. A .I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

La presente variante non sembra interferire con aree individuate dal PAI.

Il Comune nel rapporto preliminare ha dichiarato la coerenza della proposta di variante con il P.A.I.. Preme comunque ricordare che le disposizioni di cui alle norme di attuazione P.A.I. prevalgono sulle previsioni urbanistiche comunali ove in contrasto.

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R.17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione C/C 54 del 24/05/2005.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Il Comune nel rapporto preliminare (doc. 1, p. 32) ha evidenziato la coerenza della proposta di variante con il suddetto Piano comunale. Tuttavia, in sede di variante urbanistica, andrà dichiarata la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica.

3.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che *“... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.”*

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che *“ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA*

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.

Ritenendo che il disposto di cui al punto 4 del paragrafo 2.4.1 della DGR 1813/10 non possa essere applicato anche al rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, si ritiene opportuno integrare le analisi svolte nell'ambito del rapporto preliminare in modo da rispondere più adeguatamente a quanto richiesto dall'art. 5 della L.R.14/08. Tali approfondimenti dovranno essere parte integrante dell'adozione della variante al P.R.G.



4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

4.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica, prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Considerazioni introduttive
- Contenuti generali
- Descrizione della variante parziale al PPE di Portonovo
- Normativa di riferimento, scopo e impostazione del documento
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante parziale al PPE
- Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento
- Contenuti relativi allo screening
- Verifica di pertinenza
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e significatività degli effetti
- Valutazioni conclusive
- Valutazione delle alternative
- Azioni per il monitoraggio
- Orientamenti per la sostenibilità
- Conclusioni.

Si evidenzia che l'A.P. ha scelto di inserire nel Rapporto Preliminare una sezione dedicata al Piano di monitoraggio, non prevista nella procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

4.2 Parere istruttorio

La presente variante al PPE di Portonovo consiste unicamente nell'individuazione di un'area denominata APO1 e relativo nuovo art. 9bis delle

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO I – URBANISTICA
U.O. Urbanistica

Via Menicucci n. 1 - 60121 ANCONA - Tel. 071/589408/412 - Fax 071/5894400
Codice Fiscale n° 00369930425



Provincia di Ancona

NTA. In tale area è previsto il conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- bonifica e rivitalizzazione del Lago Grande e delle aree contermini;
- revisione e miglioramento della mobilità al fine di ridurre gli impatti ambientali sulle aree naturali (lago) e sulle aree di spiaggia;
- Difesa del litorale e arretramento con demolizione e rilocalizzazione delle strutture ristorative e balneari esistenti;
- Ampliamento delle aree di spiaggia con estensione delle superfici di spiaggia libera;
- Realizzazione di connessione ecologica tra area umida (lago) e area boscata e di aree a prevalenza naturale con funzione di mitigazione paesaggistica ricreativa;
- Valorizzazione delle attività connesse alla pesca e riqualificazione delle relative strutture.

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).
2. di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati.

SI DEMANDA all'Amministrazione Comunale procedente:

1. il recepimento dei pareri e delle prescrizioni impartiti dall'A.C. e dagli SCA nella variante urbanistica;
2. la dichiarazione di conformità della variante con il Piano di Classificazione Acustica Comunale;
3. l'inserimento delle specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale come richiesto dall'art. 5 della L.R. 14/08.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.